

Sommario

Contributi volontari: gli importi per il 2023	2
Diritto d'autore: l'uso di software segue le regole della Convenzione.....	3
Comunicazioni di irregolarità, nuovi codici per i pagamenti parziali.....	4
Calcio femminile: iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti	5

Contributi volontari: gli importi per il 2023

L'importo dei contributi volontari di lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione Separata

[Con la circolare INPS 20 febbraio 2023, n. 22](#) si comunicano gli importi dei contributi volontari per il 2023 a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sono analizzate, in particolare, le aliquote dei valori reddituali aggiornati e sono predisposte le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2023, per i versamenti volontari delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti non agricoli;
- iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAl), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SpA;
- iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);
- giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
- iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
- iscritti alla Gestione Separata.

La circolare, inoltre, riporta i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD per i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli, per i pescatori, per gli occupati in cantieri di lavoro e per i domestici.

Fonte INPS.it

Diritto d'autore: l'uso di software segue le regole della Convenzione

La prevalenza dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni rispetto all'ordinamento nazionale è prevista dal Tuir, oltre a essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale

I compensi per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire un software, nei casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, devono essere regolati, ai fini della potestà impositiva, sulla base della norma specifica definita nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. È quanto [precisa l'Agenzia con il principio di diritto n. 5 del 20 febbraio 2023](#) dopo aver esaminato quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale e dai chiarimenti disponibili nel Commentario al modello Ocse.

In particolare, nell'ordinamento interno, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, e i diritti sui programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore (legge n. 633/1941). Tra i prodotti salvaguardati sono compresi "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore".

Per quanto riguarda la tassazione, il Tuir stabilisce che i compensi ricevuti per l'utilizzazione di tali opere si considerano prodotti nello Stato se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (articolo 23, comma 2, lettera c)).

Inoltre, sempre sul fronte interno, l'articolo 25 del Dpr n. 600/1973 dispone che gli stessi compensi, se corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.

Le disposizioni nazionali, tuttavia, devono coordinarsi con quelle convenzionali e sono quest'ultime a prevalere se contrastanti.

Particolare attenzione, osserva l'Agenzia, va rivolta alla norma rubricata come "Canoni" contenuta nella maggior parte dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia. Si tratta dell'articolo 12 corrispondente allo stesso articolo del modello Ocse, che tipicamente include nelle royalties, tra gli altri, i compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.

Al riguardo, il Commentario all'articolo 12 del modello Ocse chiarisce che il carattere dei pagamenti riferiti a transazioni relative al trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce, e precisa che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale (paragrafo 12.2).

Continuando, il Commentario precisa, inoltre, che i pagamenti effettuati per l'acquisizione di diritti parziali sul diritto d'autore rappresentano un canone per il quale il corrispettivo spetta per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l'utilizzo del prodotto informatico costituirebbe una violazione del diritto d'autore (paragrafo 13.1).

Il principio di diritto riporta degli esempi. Ricadono in tali ipotesi le licenze per riprodurre e distribuire al pubblico un software che incorpora il programma protetto dal diritto d'autore o per modificare e diffondere in pubblico il programma.

L'Agenzia ricorda, poi, quanto chiarito dalla risoluzione n. 128/2008 e cioè che in tali circostanze, i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione in uso del diritto di autore sul programma il cui sfruttamento altrimenti spetterebbe esclusivamente al titolare del diritto di autore (vedi articolo ["Acquisto software "stranieri" Somme al confine fra utili e royalties"](#)).

In conclusione, l'Agenzia, tenuto conto della normativa interna e dei chiarimenti resi nel Commentario al modello Ocse, ritiene che i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, vengano regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla relativa norma del trattato per evitare le doppie imposizioni.

Fonte FiscoOggi.it

Comunicazioni di irregolarità, nuovi codici per i pagamenti parziali

Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell'importo non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma dovrà compilarne un altro con i codici tributo relativi alle somme da versare

Istituiti 45 codici tributo da utilizzare nel caso in cui i destinatari delle comunicazioni di irregolarità, inviate dalle Entrate sulla base dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, intendano versare solo una parte di quanto complessivamente richiesto con il modello F24 allegato alla stessa comunicazione. I neo codici, riguardanti numerosi crediti d'imposta, sono approvati con [la risoluzione n.9 /E del 20 febbraio 2023](#) dell'Agenzia delle entrate.

Nella tabella i codici tributo di nuova istituzione, nella quale sono riportati, in un'apposita colonna, anche i codici già esistenti per il versamento spontaneo.

Per effettuare il pagamento parziale il contribuente dovrà predisporre un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice dell'atto e l'anno di riferimento (nel formato "AAAA") reperibili all'interno della comunicazione.

Fonte FiscoOggi.it

Calcio femminile: iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti

Dal 1° luglio 2022 c'è l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) per le atlete del calcio femminile professionistico

Il Consiglio Federale della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) ha previsto l'introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile, a partire dal 1° luglio 2022, relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Serie A.

L'articolo 9 della legge n. 91/1981, stabilisce che a tutti gli sportivi professionisti è estesa l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

[La circolare INPS 20 febbraio 2023, n. 24](#) comunica che le società sportive che beneficiano dell'attività prestata dagli sportivi professionisti (subordinati e autonomi), a decorrere dal 1° luglio 2022, sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP). La circolare indica, inoltre, le figure professionali per le quali opera tale obbligo da parte delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile. Infine, la circolare fornisce le istruzioni operative per le società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile, in qualità di datori di lavoro/committenti.

Fonte INPS.it